

CONVENZIONE PER LA SPERIMENTAZIONE DEI CENTRI PER LA FAMIGLIA DI CUI ALLA D.G.R. N. 1507/2023 E AI DECRETI DELLA DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE, DISABILITÀ E PARI OPPORTUNITÀ N. 20274/2023 E N. 4612/2024

TRA

L'Agenda di Tutela della Salute Val Padana, codice fiscale 02481970206, con sede legale in Mantova, via Dei Toscani n. 1, rappresentata dal Direttore ad interim del Dipartimento PIPSS Diego Maltagliati, nato a _____ il _____, delegato alla stipula della presente convenzione, in applicazione dell'art. 4 del "Regolamento di disciplina della delega di poteri gestionali e di firma ai Dirigenti" approvato con delibera n. 1 del 15/01/2024.

E

L'Ente proponente Comune di Cremona codice fiscale 00297960197 con sede legale in Cremona rappresentato dal Sindaco Leonardo Virgilio, di seguito congiuntamente denominati Parti

VISTI:

- la D.G.R. n. XII/1507 del 13/12/2023 ad oggetto "Fondo nazionale per le politiche della famiglia anno 2023- D.M. 01/08/2023: Programmazione degli interventi e destinazione delle risorse - Aggiornamento delle Linee Guida Sperimentazione Centri per la Famiglia di cui alla D.G.R. n. 5955/2022";
- il Decreto della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità n. 20274 del 18/12/2023 "Attuazione D.G.R. n. 1507/2023. Accertamento delle risorse statali del Fondo. Ripartizione e impegno delle risorse alle ATS lombarde";
- il Decreto della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità n. 4612 del 20/03/2024 "Attuazione D.G.R. n. 1507/2023. Approvazione Linee Guida operative";
- la Deliberazione ATS n. 150 del 16/04/2024 ad oggetto "Sperimentazione dei Centri per la Famiglia di cui alla D.G.R. n. 1507/2023 e ai Decreti n. 20274/2023 e n. 4612/2024. Approvazione manifestazione d'interesse";
- la deliberazione ATS n. 243 del 05/06/2024 ad oggetto "Sperimentazione dei Centri per la Famiglia di cui alla D.G.R. n. 1507 del 13/12/2023 - Esiti prima manifestazione di interesse ed approvazione nuova manifestazione di interesse".

CONSIDERATO CHE:

Il progetto dal titolo "HUG - Centro per le famiglie ambito territoriale di Cremona" presentato dal Comune di Cremona in qualità di Ente Capofila di progetto, risulta ammesso e finanziato per un importo pari a euro 70.000,00;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Il Soggetto Comune di Cremona (Ente Capofila di progetto) si impegna ad attuare le azioni come previste dal progetto "HUG - Centro per le famiglie ambito territoriale di Cremona" (di seguito Progetto).

Le risorse economiche per la realizzazione delle azioni del Progetto ammontano a:

Contributo regionale (IVA ed eventuali oneri compresi): 70.000,00 €

Cofinanziamento: 30.000,00 €

Art. 2 - Obblighi dei Soggetti

I soggetti, unici interlocutori di ATS, sono responsabili della qualità e della completezza della documentazione prodotta da tutti i soggetti aderenti alla Rete (compresi tutti i documenti finalizzati alla rendicontazione) e sono tenuti a:

- assicurare l'efficace coordinamento del partenariato in relazione ai flussi informativi e a tutti gli adempimenti amministrativi e finanziari connessi alla corretta realizzazione del progetto;
- raccogliere dai partner tutte le informazioni e la documentazione relativa alla realizzazione del progetto ai fini della rendicontazione, del monitoraggio e della valutazione degli interventi realizzati e altresì per rispondere ad eventuali richieste provenienti da ATS/Regione Lombardia;
- presentare la rendicontazione e le richieste di liquidazione del contributo pubblico nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dalle Linee Guida e dall'Avviso e delle ulteriori indicazioni fornite nel presente documento;
- ricevere i contributi da ATS ed erogarli tempestivamente ai partner in coerenza con il budget e in base alle spese rendicontate e validate;
- restituire a ATS le eventuali somme indebitamente percepite qualora, a seguito delle attività di verifica e controllo, si rilevino irregolarità nella realizzazione delle attività e/o nella documentazione di spesa e le richiede a sua volta al/ai partner le cui spese fossero ritenute non riconoscibili;
- farsi carico, insieme ai partner, di somministrare i questionari per la misurazione degli indicatori di riferimento e di fornire tutte le altre informazioni sui destinatari richieste da ATS/Regione Lombardia per fini statistici, di monitoraggio e valutazione degli esiti degli interventi.
- trasmettere ad ATS la convenzione sottoscritta entro 15 giorni dal suo ricevimento;
- avviare le attività previste entro e non oltre il 01/07/2024 come definito dal Decreto della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità n. 4612/2024, dandone formale comunicazione ad ATS;
- trasmettere i protocolli operativi formalizzati con tutti gli Enti coinvolti, comprensivi della matrice di responsabilità, entro 60 giorni dalla comunicazione di avvio del progetto;
- nel caso in cui l'Ente capofila di progetto ammesso a finanziamento sia un soggetto privato, trasmettere ad ATS, in caso di richiesta di anticipo, la garanzia fideiussoria pari all'importo dell'anticipo richiesto. In alternativa potrà essere richiesto il rimborso in un'unica soluzione a fronte della rendicontazione finale delle spese;
- favorire le attività di ispezione e controllo (anche in loco), che ATS ha la facoltà di eseguire, per la verifica della sussistenza delle condizioni previste dall'Avviso e dell'effettiva realizzazione delle azioni progettuali (ATS si riserva la facoltà di richiedere i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessarie; gli Enti interessati sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi indicati dagli Uffici competenti di ATS);
- comunicare tempestivamente ad ATS l'eventuale rinuncia alla realizzazione delle azioni del progetto per cause di forza maggiore (per causa di forza maggiore si intende qualsiasi situazione non prevedibile o evento non controllabile dalle parti, che impedisca di adempiere agli impegni assunti, che non sia attribuibile ad errori o negligenza delle parti), provvedendo contestualmente alla restituzione dell'importo eventualmente già erogato;

- riportare il logo di ATS e la frase "Finanziato da Regione Lombardia con il Fondo per le politiche della Famiglia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri" su tutti i prodotti di promozione/comunicazione del progetto, come volantini, manifesti, promozione di eventi, locandine, siti web, pagine social media;
- inviare all'Ufficio competente di ATS ogni forma di comunicazione e pubblicizzazione dell'iniziativa per l'approvazione ed invio conseguente a Regione Lombardia;
- trasmettere ad ATS eventuali variazioni di progetto "non sostanziali", debitamente motivate e preventivamente autorizzate da ATS, mantenendo comunque gli aspetti caratterizzanti il progetto.

Art. 3 - Obblighi dell'ATS

- assicurare la governance delle azioni progettuali definite dagli Enti;
- erogare il 60% del contributo concesso dopo 30 giorni dalla ricezione della documentazione di avvio e della accettazione del contributo da parte dell'Ente interessato;
- erogare il 40% del contributo concesso a saldo dopo 60 giorni dalla conclusione delle attività, a seguito della verifica della rendicontazione delle spese sostenute da parte dell'interessato e previa verifica della documentazione trasmessa;
- procedere al recupero/compensazione delle somme versate per l'abbattimento dei costi, nel caso in cui, a seguito di verifiche, si rilevino irregolarità, dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi;
- coordinare l'attività di rendicontazione verificando le spese dichiarate secondo le indicazioni contenute nell'Allegato B al Decreto n. 4612/2024 "Requisiti generali per l'ammissibilità della spesa";
- valutare/approvare e comunicare a Regione Lombardia eventuali variazioni "non sostanziali" di progetto, secondo quanto previsto dal par. 4.4 dell'allegato B al Decreto n. 4612/2024;
- dare massima visibilità alle azioni progettuali attraverso i canali istituzionali.

Art. 4 - Dichiarazione degli Enti beneficiari

Ai fini della regolare realizzazione del progetto, nonché della corretta esecuzione della presente convenzione, il beneficiario dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000:

- di accettare le condizioni economiche previste da Regione Lombardia e ATS;
- di non trovarsi in alcuna condizione che precluda la partecipazione a contributi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni antimafia e in merito a procedimenti penali pendenti e/o condanne penali riportate;
- che non sono intervenute variazioni nella propria condizione soggettiva ed oggettiva rispetto a quanto dichiarato nel progetto;
- di non percepire contributi o altre sovvenzioni, attraverso la partecipazione ad altri bandi o concorsi, da organismi pubblici per le stesse azioni, previste nel progetto di cui alla presente convenzione (ciò vale per tutti i partner delle azioni);
- di non richiedere erogazione di somme a qualsiasi titolo ai destinatari;
- di informare l'ATS, in merito ad eventuali ulteriori finanziamenti previsti o percepiti da organismi privati per la realizzazione di una o più azioni del progetto;
- che le azioni progettuali saranno realizzate nel territorio dell'ATS della Val Padana come previsto nel progetto.

Art. 5 - Referente progetto

ATS individua quale referente Liliana Bissa – SS Innovazione e Progettualità Socio Sanitarie per la Famiglia ed i suoi componenti fragili - Dipartimento PIPSS.

L'Ente beneficiario del contributo individua quale referente dell'attuazione delle attività di competenza Eugenia Grossi.

Art. 6 - Debito informativo

Ogni sei mesi ATS richiederà all'Ente beneficiario uno stato di avanzamento qualitativo e quantitativo delle progettualità in corso, unitamente agli indicatori di risultato secondo la check-list per ogni progettualità.

Art. 7 - Tempistica

La presente convenzione ha validità dal 01/07/2024 ed è vigente per tutta la durata di realizzazione delle azioni, prevista in 12 mesi dalla data di avvio progetto, fatta salva la possibilità di una prosecuzione delle attività fino a 18 mesi dall'avvio.

La necessità di proroga dovrà essere comunicata prima del termine dei 12 mesi.

Art. 8 - Risoluzione, decadenza, revoche e rinunce

ATS si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la presente convenzione in caso di inattività dell'Ente ovvero di gravi inadempienze o violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati a seguito di diffida formale.

In caso di inosservanza e inadempienza delle disposizioni, prescrizioni, e di tutti gli obblighi e divieti previsti dall' Avviso, ATS si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero delle somme indebitamente percepite.

Art. 9 - Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa di settore.

Art. 10 - Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e applicazione della presente convenzione si rimanda al Foro di competente di Mantova.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE N. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali predisposta da ATS- Allegato A4 all'Avviso pubblico di manifestazione di interesse - INFORMATIVA PRIVACY ai sensi del Regolamento 679/2016/UE.

PER IL COMUNE DI CREMONA
Leonardo Virgilio

PER L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
(ATS) DELLA VAL PADANA
Diego Maltagliati